

Studio De Gregorio Commercialisti Associati

ROMA – VIA DELLE SETTE CHIESE NR. 138 (I° piano)
PINEROLO – VIA BUNIVA, NR. 63 (C/O GALL. DEL CINEMA) -
TEL.0121/393182 (r.a.) - TELEFAX 0121/75440
E-mail: info@studiodegregorio.it
TORINO - CORSO VINZAGLIO NR. 2 - TEL. 011/5613633
www.studiodegregorio.it

Alla c.a.
Egr. Sigg.
CLIENTI IN INDIRIZZO

28 Ottobre 2020

CIRCOLARE CLIENTI 2020 NR. 53

OGGETTO: **[Le nuove misure del “Decreto Ristori” a sostegno delle imprese e dei lavoratori](#)**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che sono **in arrivo nuovi ristori** a fondo perduto per le partite IVA danneggiate dal Covid-19. Rispetto al decreto Rilancio, il **decreto Ristori** estende l'**erogazione** a tutti gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive, **senza limiti di fatturato**: potranno così accedervi anche le realtà imprenditoriali oltre la soglia di 5 milioni di fatturato, viene però posto un **tetto massimo** al contributo fissato in **150.000 euro**. L'aiuto è riconosciuto anche a chi non è riuscito a presentare l'istanza ai sensi del decreto Rilancio. Si stabilisce, pertanto, un doppio binario tra chi aveva già presentato domanda entro agosto 2020 e chi, invece, non aveva potuto farlo. Questi ultimi soggetti dovranno presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate e attendere qualche settimana in più rispetto a chi automaticamente beneficerà dell'erogazione.

1. PREMESSA

Il Decreto Ristori è stato approvato in tempi brevi, come promesso dal Governo, con l'obiettivo di introdurre aiuti nei confronti delle partite IVA danneggiate dal nuovo DPCM del 25 ottobre 2020. Il testo conferma una serie di misure già introdotte negli scorsi mesi, che vengono illustrate nel dettaglio di seguito.

2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER 350.000 PARTITE IVA

La platea stimata dei beneficiari, escluse le professioni ordinistiche, conta 350.000 partite IVA. L'impianto per la presentazione dell'istanza segue quanto fatto con la prima edizione del bonus anche se ne viene ampliato l'ambito di intervento. Il decreto Rilancio limitava, infatti, il beneficio alle imprese con soglia di fatturato entro 5 milioni di euro mentre il decreto Ristori punta a estenderne l'erogazione **a tutti gli operatori dei settori economici interessati** dalle misure restrittive, **senza porre limiti di fatturato**; potranno accedere al bonus anche le realtà imprenditoriali oltre la soglia dei 5 milioni a cui viene posto, però, un tetto massimo al contributo fissato in 150.000 euro. La norma, al comma 6, estende il riconoscimento dell'aiuto anche ai soggetti che non erano riusciti, nel corso dei 60 giorni individuati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, a presentare l'istanza ai sensi dell'art. 25 del decreto Rilancio. L'Agenzia delle Entrate riaprirà, pertanto, il **canale web** per consentire, solo a quest'ultimi, di presentare domanda e, successivamente, calcolare la quota di contributo spettante sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo. Coloro che non avevano potuto aderire alla precedente domanda dovranno, pertanto, presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate e attendere, quindi, qualche settimana in più rispetto a chi automaticamente beneficerà dell'erogazione.

Somme accreditate sul conto corrente

Al fine di rendere quanto più veloce e tempestiva possibile la corresponsione del contributo l'art.1 al comma 5, stabilisce che le somme verranno **accreditate direttamente sul conto corrente bancario o postale** dei soggetti che avevano già ricevuto il bonus previsto dall'art. 25 del decreto Rilancio, entro il 15 novembre, parametrando l'ammontare da corrispondere a una percentuale della somma già erogata in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

I coefficienti di ristoro proporzionali al danno

I coefficienti individuati prevedono un ristoro proporzionale al danno subito, ovvero:

- 100% (coefficiente 1) delle somme già incassate con il decreto Rilancio riservato agli esercizi e alle attività per le quali è stata prevista la chiusura alle ore 18 e che, quindi, in linea teorica possono contenere le perdite lavorando ad orario ridotto;
- 150% (coefficiente 1,5) per chi ha subito un danno parziale (hotel, villaggi turistici);
- 200% (coefficiente 2) per i più colpiti, ossia quelle attività imprenditoriali costrette a chiudere (palestre o teatri);
- 400% (coefficiente 4) per quelle attività che erano state chiuse ancor prima del nuovo D.P.C.M. alla luce dell'impennata dei contagi registrata durante il periodo estivo, come ad esempio, le discoteche.

Si illustrano, a titolo esemplificativo, le percentuali di contributo spettanti in base al codice

ATECO corrispondente.

<u>CODICE</u>	<u>TIPOLOGIA</u>	<u>PERCENTUALE</u>
49.32.10	Trasporto con taxi	100
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente	100
56.10.11	Ristorazione con somministrazione	200
56.10.12	Attività di ristorazione connesse ad aziende agricole	200
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie	150
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150
56.10.42	Ristorazione ambulante	200
56.21.00	Catering per eventi, banqueting	200
56.30.00	Bar e altri esercizi simili con cucina	150
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica	200
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere	200
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200
93.11.10	Gestione di stadi	200
93.11.20	Gestione di piscine	200
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti	200
93.11.90	Gestione di altri impianti sporti nca	200
93.12.00	Attività di club sportivi	200
93.13.00	Gestione di palestre	200
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200
93.19.99	Altre attività sportiva nca	200
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici	200
93.29.10	Discoteche, sale da ballo, night-club e simili	400
93.29.30	Sale giochi e biliardi	200
93.29.90	Altre attività d'intrattenimento e di divertimento nca	200
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico	200
96.04.20	Stabilimenti termali	200

96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie	200
55.10.00	Alberghi	150
55.20.10	Villaggi turistici	150
55.20.20	Ostelli della gioventù	150
55.20.30	Rifugi di montagna	150
55.20.40	Colonie marine e montane	150
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150
55.30.00	Aree di campeggio ed aree attrezzate per camper e roulotte	150
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200
77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200
90.01.01	Attività nel campo della recitazione	200
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche	200
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprese le sale bingo)	200
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca	200

NOTA BENE: Non possono accedere al contributo i soggetti che **hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita IVA alla data del 25 ottobre 2020.**

Viene demandata a un nuovo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la regolamentazione tecnica della disposizione e, in particolare, la definizione dei termini e delle **modalità** per consentire la **trasmissione delle istanze** da parte dei soggetti che non avevano trasmesso la richiesta di contributo ai sensi dell'art. 25 del decreto Rilancio. Viene precisato, inoltre, che verranno applicate le disposizioni dello stesso art. 25 con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo riferite ai contributi erogati sia ai soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo sia a quelli che presentano l'istanza per la prima volta.

3. BONUS AFFITTI ESTESO A FINE ANNO

Il decreto (all'art. 9) estende, inoltre, ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020**, il **credito d'imposta per i canoni di locazione** e di affitto d'azienda (di cui all'art. 28, D.L. n. 34 del 2020), ai soli soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle restrizioni imposte a seguito delle rinnovate misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Il credito d'imposta, previsto dalla norma, spetta nella misura del 60% per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e del 30% per canoni afferenti all'affitto d'azienda.

Le condizioni di accesso all'agevolazione presuppongono, in sintesi, il **calo del fatturato di almeno il 50%** nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, e nessuna limitazione sul volume dei ricavi per i soggetti che operano nei settori economici interessati dalla misura.

4. BONUS INPS E PROROGA REDDITO DI EMERGENZA

Il Decreto Ristori conferma la proroga del REM. Il reddito di emergenza, di importo complessivo tra i 400 e gli 800 euro, sarà erogato per ulteriori **due mensilità**. Si prospetta, inoltre, una nuova tornata del Bonus per i lavoratori colpiti dalle nuove chiusure: stagionali, lavoratori dello sport e dello spettacolo in testa.

In particolare, sono previste:

- un'indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi ed intermittenti dello spettacolo;
- la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.

È riconosciuta un'ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti "Cura Italia" e "Rilancio". L'importo è aumentato **da 600 a 800 euro**.

5. CANCELLAZIONE SALDO IMU DEL 16 DICEMBRE 2020

Tra le novità confermate dal decreto Ristori c'è la **cancellazione** della seconda rata dell'IMU per le partite IVA costrette alla chiusura. L'esenzione si applicherà ad immobili e pertinenze in cui si

svolgono le attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

6. PROROGA CASSA INTEGRAZIONE COVID

Il Decreto Ristori conferma la proroga della cassa integrazione per ulteriori sei settimane, da usufruire **tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021** da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione dell'attività economica.

È prevista un'aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa integrazione è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate da restrizioni.

7. ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Infine, il Decreto Ristori riconosce l'**esonero** dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l'attività a causa dell'emergenza Covid-19, per un **periodo massimo di quattro mesi**, fruibili **entro il 31 maggio 2021**.

L'esonero viene determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:

- al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al 100% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI)
(dott. Alberto DE GREGORIO)